

T O S C A N A



Il sistema delle Certificazioni

Uno strumento per qualificare l'impresa turistica



Il sistema delle Certificazioni

Uno strumento per qualificare l'impresa turistica

Benvenuti in Toscana è un augurio che facciamo ai visitatori, un messaggio che teniamo a diffondere ispirati da una crescente attenzione alle esigenze della domanda e ai diritti del consumatore.

La Toscana è da sempre terra di accoglienza contraddistinta da una cultura dell'ospitalità che ha saputo trarre linfa vitale dal confronto e dallo scambio con altri popoli.

L'offerta turistica della Toscana è ricca e in grado di fornire servizi caratterizzati da una costante ricerca di qualità, personalizzazione e valorizzazione di identità e tradizioni. Elementi preziosi che saranno ulteriormente potenziati grazie a Benvenuti in Toscana, il protocollo promosso dalla Regione che coinvolge strutture ricettive e agenzie di viaggio che si sono impegnate ad offrire uno standard elevato di servizi, informazioni e assistenza.

Benvenuti in Toscana è un progetto che ha l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere quanti, a vario titolo, sono interessati ad uno sviluppo sostenibile e di qualità del nostro turismo. In questa ottica mettiamo a disposizione delle imprese già aderenti alla rete e degli operatori pubblici questa serie di pubblicazioni che testimoniano la volontà di dare un sistema di regole che sanciscano un costante miglioramento dell'accoglienza e dell'ospitalità toscana. Questa prima esperienza formativa, che si concretizza nelle attività seminari di cui questa pubblicazione rappresenta uno strumento, dovrà essere costantemente rafforzata e far tesoro del contributo di tutti per sviluppare una rete di soggetti pubblici e privati che, attraverso la Consulta Regionale e il ruolo strategico dei Comitati locali di monitoraggio e controllo, potenzino le azioni di promozione e di comunicazione, l'integrazione con l'offerta di produzioni toscane di qualità ed il ricorso alle certificazioni.

Siamo convinti che le azioni tese al potenziamento della qualità, una maggior informazione al turista, un'articolata conoscenza delle esigenze della domanda e una miglior formazione degli operatori del settore costituiscano le carte vincenti per rispondere alla sfida del mercato globale.

Susanna Cenni

Assessore al Turismo e Commercio
della Regione Toscana

Indice

Introduzione	7
1. Ambiente e turismo: le strategie comunitarie	9
2. I sistemi di gestione ambientale e il marchio Ecolabel	12
3. Finalità dei criteri	22
4. Criteri obbligatori	23
5. Criteri facoltativi	32
6. Certificazione di responsabilità sociale SA8000	42
7. Opportunità per le imprese che intendono certificarsi	43

Introduzione

Il turismo è un settore di grande rilievo per almeno due ragioni. La prima perché fornisce uno strumento privilegiato per sensibilizzare il grande pubblico sulle questioni di rispetto dell'ambiente e del patrimonio culturale e storico. La seconda perché presenta un forte potenziale, atto a sostenere attività economiche e tradizionali e migliorare la qualità di vita di ognuno di noi. E' infatti scontato, ma anche doveroso, ricordare che il settore del turismo si conferma, ormai da alcuni decenni, come un settore ad alta occupazione e "occupabilità", e che rappresenta, secondo le stime EuroSTAT, circa il 6% del Prodotto Interno Lordo ed il 6% dell'occupazione (che sale al 13% se si considerano i settori direttamente collegati) della Comunità Europea dei 15. Le stime prevedono che per il 2006 altri 2.5 milioni di occupati si aggiungeranno agli attuali 18 milioni.

In Italia il settore del turismo rappresenta il 9% dell'occupazione. L'Italia rappresenta la quarta località preferita come meta per le vacanze al mondo, all'interno della quale è possibile ritrovare vari tipi di turismo, naturalistico, enogastronomico e salutistico. Si stima che all'incirca 50.000 aziende lavorino direttamente nel settore turistico, o settori ad esso strettamente correlato, e si tratta quasi esclusivamente di PMI, piccole e medie imprese, per lo più piccole a conduzione spesso familiare.

Le previsioni per il futuro del settore, a breve, medio e lungo termine, sono quelle di un incremento continuo e costante, nonostante i recenti drammatici eventi accaduti a livello internazionale.

Per tutte queste ragioni è prioritario che il turismo tuteli il patrimonio sul quale fonda la sua attività, e che scelga di seguire uno sviluppo compatibile con i principi di "sostenibilità", uno sviluppo cioè che sia capace di rispondere ai bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai propri. Uno sviluppo che quindi comporti la protezione delle risorse a favore delle generazioni a venire, uno sviluppo economico vitale e rispettoso ed uno sviluppo sociale equo, alla base dei quali devono esserci una serie coerente di azioni concertate che favoriscano la partecipazione di tutti gli attori interessati, e la ripartizione delle responsabilità in modo da operare in un'ottica di lungo periodo e rafforzare l'efficacia della difesa dell'ambiente e dell'industria stessa del turismo.

I. Ambiente e turismo: le strategie comunitarie

La possibilità e l'obbligo di perseguire modelli e politiche di sviluppo turistico sostenibile sono fortemente condizionate dall'evoluzione del quadro normativo in materia ambientale a livello internazionale, comunitario e locale.

Mentre però la politica ambientale è stata inserita fra le aree di competenza della U.E., altrettanto non è stato fatto per il turismo, che tuttavia risulta trasversalmente coinvolto da un gran numero di interventi della Comunità intrapresi in altri settori di competenza (trasporti, armonizzazione fiscale, tutela consumatore, formazione professionale, ecc.) e, sempre più, dalle politiche ambientali.

In effetti l'intervento comunitario in materia di turismo si è fatto gradualmente sempre più consistente, sia come indicazione degli obiettivi delle politiche di prodotto turistiche, sia come messa a disposizione di strumenti e finanziamenti a favore del settore, tanto da incidere in maniera determinante sulla competitività e sulla qualità del sistema di offerta turistico dell'Unione e delle sue Regioni e da richiedere un coordinamento, a livello orizzontale e verticale di tale complesso quadro di interventi di regolamentazione e di azioni di stimolo ed indirizzo dello sviluppo economico, sociale e culturale, rispetto agli interessi del settore turismo.

Fin dal Trattato di Maastricht (1992), il turismo e l'ambiente hanno cominciato una sorta di sviluppo parallelo, tant'è che anche dal punto di vista legislativo comunitario le politiche ed i principi rivolti all'ambiente si sono poi intrecciati e rivolti anche al turismo. In effetti i principi fundamenta-

li che, in generale, informano l'azione comunitaria nel settore dell'ambiente sono:

- Il principio dell'azione preventiva, secondo il quale è necessario predisporre tutte le misure volte ad evitare danni ambientali
- Il principio della correzione (soprattutto alla fonte) dei danni causati all'ambiente, che impone un'immediata rimozione della fonte di inquinamento ambientale
- Il principio di chi inquina paga, in base al quale chi produce danni all'ambiente è tenuto al risarcimento della collettività
- Il principio della precauzione che impone a tutti coloro che svolgono attività potenzialmente dannose per l'ambiente, la ricerca di rimedi atti a scongiurare un tale evento.

L'approccio strategico nei confronti di questi temi è gradualmente passato da una logica di "command and control" ad una logica che invece privilegia la ricerca della partecipazione volontaria dei responsabili della produzione di impatti ambientali, le imprese in primo luogo ma non solo, all'attuazione di politiche di riduzione degli stessi impatti.

Il documento fondamentale che definisce strategie e percorsi per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia ambientale è il Programma d'Azione per l'Ambiente, l'ultimo dei quali (il sesto, attualmente in corso) è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio nel luglio 2002 e ha delineato le strategie di azioni comunitarie che vanno dal 2001 fino al 2010. Il Programma si presenta come lo strumento principale di definizione e im-

plementazione di una strategia europea per lo sviluppo sostenibile, che ha come obiettivo primario l'integrazione delle tematiche ambientali in tutte le politiche comunitarie di settore. L'approccio strategico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, per quanto qui interessa, privilegia:

- l'introduzione concreta dell'aspetto ambientale nei modelli di produzione e di consumo in un'ottica di sostenibilità;
- la ricerca di una migliore collaborazione con il mondo delle imprese, con le parti sociali ed i consumatori per spingere verso modelli di produzione sostenibili. In questa area si collocano le politiche integrate di prodotto, il sistema comunitario di ecogestione e audit, le dichiarazioni ambientali, gli impegni o gli accordi volontari;
- la garanzia di migliori informazioni sugli impatti ambientali di processi e prodotti. Questo, in particolare, attraverso la diffusione di marchi ecologici e di altre forme di informazione ed etichettatura ambientale;
- la promozione di modelli efficaci di gestione sostenibile dei territori, specie delle aree maggiormente sensibili, e che spesso costituiscono il fattore attrattivo di flussi turistici, quali quelle urbane, costiere, di montagna, ecc. (valutazione di impatto ambientale, VIA, valutazione strategica, VAS, politiche integrate di prodotto, ecc.).

Risulta evidente come tali linee strategiche interessano e convergono anche sulle attività turistiche incidendo inevitabilmente sui modelli territoriali di sviluppo, quindi anche quelli turistici.

Il Piano di azioni a favore del turismo (decisione Consiglio 13.7.1992, n. 92/421/CEE) sottolineava come l'incremento della competitività del settore dovesse salvaguardare i valori ambientali e la cultura delle popolazioni locali e, di conseguenza, individuava come uno degli obiettivi di base fosse quello di assicurare uno sviluppo del turismo che non incidesse negativamente sulla qualità dell'ambiente (natura), e sul patrimonio culturale e tradizionale locale.

Questa attenzione al rapporto "ambiente e turismo" si pone oggi alla base della strategia turistica dell'Unione Europea, basata sui seguenti punti cardine:

- miglioramento della qualità del turismo, nella prospettiva di una migliore presa in considerazione dell'evoluzione della domanda turistica (soddisfazione del turista);
- diversificazione delle attività e dei prodotti turistici, per assicurare una maggiore competitività e redditività ai sistemi di offerta territoriali (sviluppo dell'offerta);
- integrazione del concetto di sviluppo sostenibile nel turismo, per la valorizzazione dei beni ambientali e culturali (tutela e conservazione dei fattori di base dell'attrattività turistica);
- cooperazione transnazionale e transfrontaliera tra il settore pubblico e privato.

Il turismo è un fattore importante per la realizzazione dello **sviluppo sostenibile**. La ricerca di un modello di sviluppo "dolce" che garantisca un uso intelligente delle risorse ambientali e la loro conservazione per le generazioni future, impone l'integrazione sistematica della tutela ambientale nella definizione ed attuazione delle politiche Comunitarie. L'Unione europea ritiene

quindi urgente applicare questa filosofia di sviluppo economico al turismo e alle attività ad esso collegate al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente. L'applicazione di una strategia di sviluppo sostenibile al turismo può e deve salvaguardare le esigenze di crescita del settore con quelle di conservazione nel tempo e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e di soddisfazione del turista.

In questo senso il settore del turismo ben si presta al raggiungimento di obiettivi plurimi e diversificati come la salvaguardia dell'ambiente (turismo verde, ecoturismo), la valorizzazione di aree protette (turismo rurale) o ad alto contenuto culturale (turismo culturale). Particolarmente importante è l'azione esercitata dalla Comunità per la diffusione dell'agriturismo, cioè dell'esercizio di attività turistiche e artigianali da parte di agricoltori, in maniera complementare ed accessoria all'attività agricola principale.

A livello nazionale il quadro di riferimento giuridico è oggi di difficile interpretazione: da un lato, una normativa ambientale in rapida crescita quantitativa, con grosse difficoltà di interpretazione e di utilizzo; dall'altro una normativa turistica che paga il contrasto fra Stato e Regioni nell'attuazione della riforma federalista del nostro

ordinamento. Infatti, la recente modifica del titolo V della costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha chiaramente attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di turismo, mantenendo nell'ambito della legislazione concorrente Stato/Regioni il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

La stessa recente riforma della legislazione nazionale in materia di turismo (Legge 29 marzo 2001, n.135) rischia di avere un impatto minimo e comunque subordinato alla volontà di accettazione da parte delle Regioni, come evidenziato dal recepimento dell'accordo Stato-Regioni sui principi per l'armonizzazione, valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (Dpcm 13 settembre 2002). Problema di fondo è la necessità di armonizzare le normative ambientali di settore con gli strumenti e le necessità di regolamentazione, programmazione e sviluppo del settore turismo per evitare inutili conflittualità e, soprattutto, per assicurare la competitività dei nostri sistemi di offerta rispetto una domanda internazionale, ma anche nazionale, che pretende sempre più nei suoi consumi di turismo qualità ambientale certificata e valorizzazione di ciò che rende unico e originale un certo territorio.

2. I sistemi di gestione ambientale e il marchio Ecolabel

Numerosi studi del caso confermano come anche il turismo, soprattutto quello di massa, comporti un impatto ambientale forte sulle località ospitanti. In questa ottica il settore del turismo, e gli attori che lo compongono, possono e devono fare di più per proteggere l'ambiente e ridurre gli impatti negativi. In questo senso è interesse di tutti rendere le aziende turistiche più sostenibili. Per fare ciò è necessario implementare e favorire la diffusione dei **Sistemi di Gestione Ambientale** (SGA). Gestire significa semplicemente distribuire le responsabilità all'interno della propria azienda per raggiungere un determinato obiettivo (ad esempio la qualità) e poi controllare se tale obiettivo è stato raggiunto. Nel caso di un sistema di gestione ambientale questo obiettivo è la prevenzione dell'inquinamento che si concretizza nel miglioramento continuo degli effetti ambientali, connesso al rispetto della legislazione ambientale di riferimento.

I sistemi di gestione ambientale per poter essere riconosciuti come uno strumento valido di salvaguardia e rispetto ambientale, devono attenersi a determinate norme standard stabilite a livello comunitario e/o internazionale. Ecco che strumenti come la Registrazione e la Certificazione ambientale (EMAS e ISO 14001), e l'Etichetta Ecologica (Ecolabel) possono essere ritenuti come garanzie di "sostenibilità", percorsi applicabili per le imprese del settore turistico e ricettivo.

EMAS - *L'Eco-Management and Audit Scheme* (EMAS) è stato introdotto dal Regolamento CEE 1936/93, riguardante "l'adesio-

ne volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit". Destinato nella sua prima versione alle sole imprese industriali, il Regolamento è stato a distanza di cinque anni oggetto di revisione con la finalità primaria di estendere a tutte le organizzazioni di qualsiasi settore dell'attività economica l'opportunità alla sua adesione. Il nuovo Regolamento CE n. 761/2001, pur introducendo alcune altre importanti novità, mantiene vivo il suo obiettivo originario: attivare un nuovo rapporto tra le organizzazioni (industriali e non, pubbliche e private), le istituzioni e il pubblico, basato sulla cooperazione, il supporto reciproco, la trasparenza e finalizzato a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente a beneficio delle attuali generazioni e di quelle future. EMAS ha natura giuridica pubblica ed è pertanto regolamentato da Organismi pubblici, ed è riconosciuto a livello europeo.

Uno degli elementi più significativi del Regolamento consiste nel fatto che il legislatore comunitario non pone limiti quantitativi o vincoli operativi allo svolgimento dell'attività di un'organizzazione, ma delinea le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale che, correttamente introdotto all'interno della stessa organizzazione, può condurre ad un miglioramento delle sue prestazioni ambientali. Per un'organizzazione, introdurre e mantenere a regime un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del Regolamento significa organizzare e condurre le proprie attività in modo da minimizzare, attraverso sforzi graduali ma continui nel tempo, gli impatti che esse hanno o potrebbero

avere sull'ambiente. A fronte di tale impegno e dei risultati ottenuti, l'organizzazione ottiene un pubblico riconoscimento che consiste nel suo inserimento in un apposito registro europeo e nella possibilità di rendere pubblico questo risultato presso tutti i propri interlocutori.

Per un'organizzazione l'adesione al Regolamento si traduce innanzitutto nello sforzo di integrare in un unico sistema di gestione quegli strumenti e quelle modalità di lavoro da essa già utilizzate per gestire separatamente singole problematiche ambientali (i cosiddetti aspetti diretti: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, trattamento e smaltimento rifiuti, ecc.), rafforzandoli e migliorando così le proprie prestazioni. In secondo luogo - in particolare per le imprese e organizzazioni non industriali i cui aspetti ambientali diretti, se pur esistenti, possono produrre impatti relativamente meno significativi - si traduce nell'impegno ad identificare e attivare dinamiche favorevoli nella definizione dei rapporti fra la moltitudine di soggetti che, interagendo con l'organizzazione, possono influire sulla qualità dell'ambiente: modalità di qualifica dei fornitori di un'impresa sulla base di criteri ambientali; promozione di comportamenti ecocompatibili nei luoghi di villeggiatura fra la clientela di una agenzia di viaggi; impegno a svolgere attività didattiche dedicate all'educazione ambientale in una scuola, ecc.

È dunque evidente che, a prescindere dalla tipologia di organizzazione, l'adesione al Regolamento attivi un processo complesso che coinvolge variabili di carattere strategico, organizzativo, tecnologico, di comunicazione. I vantaggi legati alla registrazione EMAS, sono diversi, interni ed esterni.

All'interno dell'organizzazione registrata si produrrà un miglioramento gestionale derivante dalla codifica di procedure di autocontrollo e monitoraggio, una riduzione degli sprechi con conseguente vantaggio competitivo, e una maggiore motivazione del personale dipendente, derivante dal coinvolgimento e partecipazione al percorso di ecogestione. I vantaggi esterni vanno invece da un aumento della credibilità nei confronti delle Autorità, ad un miglioramento dell'immagine e maggiore trasparenza nei confronti del pubblico con conseguente creazione di un concreto vantaggio competitivo; per finire ad un aumento dei canali finanziari e delle agevolazioni creditizie.

L'adesione al Regolamento CE n. 761/01 ha carattere volontario e implica la valorizzazione dell'impegno di un'organizzazione nei confronti di una gestione ambientalmente corretta: la volontarietà è una condizione per poter ottenere la partecipazione ad uno sforzo di miglioramento gestionale documentato e trasparente. La logica dell'EMAS è quella di promuovere l'attivazione delle organizzazioni verso il miglioramento della qualità ambientale secondo tempi e criteri che dipendono più dalle pressioni di natura competitiva e sociale percepite dall'organizzazione stessa che dalle prescrizioni normative. A differenza della norma internazionale, tuttavia, il Regolamento richiede esplicitamente il rispetto della conformità legislativa e non semplicemente l'attivazione di strumenti che consentano di mantenere aggiornata la conoscenza da parte dell'organizzazione della normativa pertinente.

La conformità legislativa è dunque concepita come una precondizione alla registra-

zione ed il suo mantenimento è tra i compiti fondamentali del sistema di gestione ambientale.

ISO 14000 (Standard privatizzati) - Le norme internazionali ISO 14000 rappresentano uno strumento volontario per migliorare la gestione della variabile ambientale all'interno dell'impresa o di qualsiasi altra organizzazione. Le norme EN UNI ISO 14000 attualmente in vigore nel nostro Paese sono state create dal comitato tecnico dell'ISO (International Organisation for Standardisation) TC 207 "Environmental management", successivamente approvate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo così anche norme europee (EN), ed infine hanno ottenuto lo status di norma nazionale mediante la pubblicazione della traduzione in lingua italiana curata dall'UNI (Ente Italiano di Unificazione). Si evince quindi che la norma ISO ha fonte giuridica privata, derivante da un mutuo riconoscimento di Organismi di normazione nazionali, e che questa sia riconosciuta in ambito internazionale. Tale norma ha lo scopo di fornire una guida pratica per:

- la creazione e/o il miglioramento di un Sistema di gestione ambientale (SGA), attraverso il quale migliorare le prestazioni ambientali;
- fornire i mezzi con cui sia chi sta all'esterno, sia chi opera internamente all'organizzazione, può valutare gli aspetti specifici di un SGA e verificarne la validità, ossia realizzare l'audit (verifica) del SGA;
- fornire mezzi consistenti ed attendibili per dare informazioni sugli aspetti ambientali dei prodotti.

La norma ISO 14001 "Sistemi di gestione

ambientale - Requisiti guida per l'utilizzo" è una norma prescrittiva che fornisce i requisiti di un SGA in modo tale da permettere ad un'organizzazione di formulare una politica ambientale e stabilire degli obiettivi, tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi. La norma è stata redatta in modo da essere appropriata per organizzazioni di ogni tipo e dimensione e si adatta alle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali. Essa si applica ad ogni organizzazione che desidera implementare, mantenere attivo e migliorare un SGA, assicurarsi di ottemperare alla propria stabilita politica ambientale, dimostrare tale conformità agli atti, richiedere la certificazione e/o la registrazione del proprio SGA presso un organismo terzo e fare un'auto-valutazione o un'auto-dichiarazione di conformità alla stessa norma ISO 14001.

La norma contiene un'appendice A che costituisce una guida per l'uso della prima parte prescrittiva ed un'appendice B contenente un prospetto circa le connessioni tra la norma ISO 9001 sui Sistemi Qualità e la stessa ISO 14001. La norma infatti dichiara le affinità fra il SGQ (Sistema di gestione della qualità) ed il SGA, specificando che il primo tratta essenzialmente le esigenze della clientela mentre il secondo riguarda le esigenze di una vasta serie di parti interessate.

La ISO 14001 prevede comunque sia per la parte relativa alla struttura ed alla responsabilità del sistema di gestione, sia per la documentazione, la possibilità che queste siano integrate con altri sistemi già in atto o in fase di attuazione nell'organizzazione. La norma contiene i requisiti richiesti ai fini

di una certificazione/registrazione e/o autodichiarazione, di un SGA. In essa si specifica che il successo del sistema dipende dall'impegno e dal coinvolgimento di tutti i livelli e di tutte le funzioni dell'organizzazione e specialmente del livello più elevato, l'alta direzione.

È importante mettere in evidenza che la norma ISO 14001 non stabilisce requisiti assoluti in materia di prestazioni ambientali al di fuori dell'impegno di conformità alla legislazione in vigore, ai regolamenti applicabili ed al principio del miglioramento continuo definito dalla stessa norma come il processo di accrescimento del SGA per ot-

tenere miglioramenti delle prestazioni ambientali complessive in accordo con la politica ambientale dell'organizzazione. Pertanto due organizzazioni con attività simili, ma con differenti prestazioni ambientali, possono entrambe essere conformi a tali requisiti.

Iter per ottenere la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001

Le fasi per giungere alla registrazione EMAS ed alla certificazione ISO 14001 sono analoghe, sotto molti aspetti, tranne che nella fase conclusiva relativa alla dichiarazione ambientale:

Registrazione EMAS

Convalida da parte di un **verificatore privato**, ma **accreditato da organismi pubblici** istituiti dai Governi degli Stati membri.

Riconoscimento europeo

Applicazione del regolamento in ambito europeo

Dichiarazione ambientale

La Registrazione EMAS richiede l'elaborazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e diffusione di una dichiarazione ambientale che contenga una descrizione dell'attività e degli effetti che questa ha sull'ambiente, un elenco degli obiettivi e un resoconto dei risultati

Certificazione ISO 14001

Convalida da parte di un **organismo privato**. La certificazione della qualità ambientale viene rilasciata da enti terzi privati, accreditati dai vari organismi privati nazionali di accreditamento.

Riconoscimento internazionale

Campo di applicazione della norma in tutto il mondo

Nessuna dichiarazione

La certificazione ISO 14001 non prevede l'obbligo della dichiarazione ambientale pubblica

I vantaggi dell'adesione ad un sistema di gestione ambientale

- Riduzione dei costi di gestione palesi ed occulti. L'analisi dello stato attuale della struttura offre elementi utili per ottimizzare l'uso delle risorse, aprendo la strada a nuove soluzioni per migliorare aspetti ambientali ed in generale la gestione delle attività.
- Miglioramento della produttività individuale, miglior clima di lavoro. Il personale viene coinvolto, mediante formazione, nel percorso di adozione di principi e pratiche di gestione ambientale.
- Prevenzione delle responsabilità. Si riduce il rischio di incorrere in inadempienze e violazioni di legge. Ci si indirizza al controllo sistematico dell'inquinamento, al rispetto delle norme, alla previsione di situazioni anomale.
- Prevenzione dei danni ambientali e riduzione del rischio. Obiettivi fondamentali dell'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale sono la prevenzione, attraverso la corretta gestione degli impianti, dei processi di lavoro, delle emergenze, evitando o riducendo i potenziali danni economici.
- Soddisfazione delle richieste dei clienti. I clienti con una maggiore sensibilità per le questioni ambientali potrebbero considerare la registrazione come elemento di scelta del proprio albergo.
- Miglioramento dell'immagine. Utilizzo del logo EMAS o della dicitura di certificazione ISO 14001 come strumenti di pubblicità e di promozione della propria immagine sul mercato.

Ecolabel, l'etichetta ecologica

Il sistema Ecolabel, istituito con Regola-

mento CEE 880/92 ed esteso anche ai servizi dal Regolamento CEE n.1980 del 2000, è uno strumento di politica ambientale a carattere volontario volto ad incentivare la presenza sul mercato di prodotti "puliti". L'etichetta ecologica, contraddistinta dal marchio del "fiore ecologico europeo", attesta, infatti, che il prodotto su cui è apposta ha un ridotto impatto ambientale nell'intero suo ciclo di vita, offrendo ai consumatori - sempre più consapevoli dell'importanza della preservazione del patrimonio naturale e disponibili a svolgere un ruolo attivo nella salvaguardia dell'ambiente - un'informazione immediata sulla sua conformità a rigorosi requisiti stabiliti a livello comunitario.

In un mercato complesso, in cui il consumatore si trova in una situazione di difficoltà nel valutare obiettivamente le caratteristiche del prodotto, l'Ecolabel rappresenta una fonte di informazione attendibile valida in tutta Europa, e può rappresentare un importante fattore di sviluppo e confronto concorrenziale. L'uso dell'etichetta Ecolabel viene concesso, in Italia, dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Sezione Italia. Può presentare domanda chiunque produca o commercializzi per la prima volta in Italia un prodotto rientrante in un gruppo per il quale sono stati stabiliti i criteri ecologici dalla Commissione europea con apposita decisione. In ogni caso non può essere concesso l'uso dell'etichetta a prodotti alimentari, farmaceutici, bevande, sostanze e preparati pericolosi, o fabbricati con processi che possono nuocere all'uomo o all'ambiente.

La concessione dell'etichetta passa attraverso la valutazione delle proprietà ecologiche generali del prodotto e la verifica

della rispondenza ai criteri previsti, la delibera dell'Organismo Competente, che viene notificata alla Commissione europea, e la stipula di un contratto sulle condizioni d'uso. L'etichetta è assegnata per un periodo di produzione determinato che non può comunque superare il periodo di validità dei criteri (tre anni), salvo proroga dei criteri stessi. Le informazioni assunte nel corso della valutazione di un prodotto per l'assegnazione dell'etichetta sono riservate. Una volta presa la decisione di assegnazione non sono più considerate riservate le informazioni riguardanti il nome del prodotto, il fabbricante o l'importatore e le ragioni che hanno motivato la decisione.

Gli oneri per il richiedente consistono nei costi per le analisi, che debbono essere eseguite presso laboratori abilitati, nel pagamento del diritto di istruttoria e, una volta concessa l'etichetta, dei diritti d'uso e dei costi per le verifiche.

Il marchio comunitario di qualità ecologica - Ecolabel - è stato esteso ai servizi di ricettività turistica con Decisione CE 2003/235 del 14 aprile 2003.

La Decisione CE 2003/235 del 14 aprile 2003, all'art. 2 nel gruppo di prodotti "servizio di ricettività turistica" comprende l'erogazione (a pagamento) del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale ai turisti, viaggiatori e ospiti.

Il servizio di pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi quali ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi.

- L'Ecolabel Europeo è il modo migliore per comunicare agli ospiti i propri sforzi nell'attuazione di misure per la protezione dell'ambiente e per il miglioramento del-

la qualità. Ecolabel è un marchio ufficiale con un'alta reputazione basata su efficaci e credibili criteri ambientali. L'impegno per l'ambiente significa alloggi salubri, alimentazione sana per gli ospiti ed il personale. Le strutture ricettive di alto valore ambientale utilizzano materiali da costruzione naturali, hanno aree per non fumatori ed evitano l'utilizzo di sostanze pericolose.

- Anche se l'acquisizione del marchio richiede sforzi e tempo, Ecolabel assicura alla struttura che lo detiene un valore aggiunto, mostrando i possibili punti di debolezza dell'impresa, sia in termini ambientali che economico, permettendo la messa in atto di misure correttive, innovative e di generale risparmio delle risorse.

- La struttura ricettiva con marchio Ecolabel può utilizzare un certo numero di strumenti di marketing quali :

- l'uso del logo come elemento costante della sua pubblicità su depliant e locandine
- migliore sfruttamento della propria immagine in occasione di eventi turistici, pubbliche relazioni ecc..

Iter per la richiesta del marchio Ecolabel

Il soggetto interessato deve contattare l'organismo competente a livello nazionale per la concessione dell'Ecolabel europeo presente in ciascun Stato membro della UE, per l'Italia si tratta del Comitato Ecolabel /Ecoaudit settore Ecolabel. Tale Organismo dà informazioni su come predisporre la richiesta ed è responsabile per la verifica del rispetto dei criteri per la concessione del marchio.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di

adesione è possibile consultare il sito www.sinanet.apat.it/certificazioni

Quali sono i vantaggi

L'Ecolabel costituisce un vantaggio competitivo legato all'aumento di visibilità sul mercato e all'allargamento del target clienti. Il sigillo dell'Unione Europea (UE) dà ai prodotti la possibilità di avvalersi di un elemento distintivo, sinonimo di qualità ambientale e prestazionale, riconosciuto su tutto il territorio europeo che può evidenziare il prodotto sul mercato e attirare il consumatore attento alla salvaguardia ambientale.

L'Ecolabel visto dalla parte del consumatore è una garanzia, fornita dalla UE, delle qualità ecologiche e d'uso dei prodotti che va al di là del marchio del produttore e permette di fare scelte volte a minimizzare gli impatti ambientali negativi dei prodotti industriali. L'Ecolabel rientra tra gli strumenti preferiti per lo sviluppo di politiche di acquisto sostenibile, attuate sia nel settore pubblico che in quello privato.

Come si ottiene il marchio

La domanda per ottenere il marchio Ecolabel, corredata della documentazione tecnica necessaria, deve essere presentata dal richiedente al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, il quale provvede ad inoltrarla ad APAT per l'esecuzione dell'istruttoria tecnico-amministrativa. APAT ha 60 giorni di tempo per verificare la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel di riferimento e comunicare il risultato al Comitato. In caso di esito positivo dell'istruttoria il Comitato, entro 30 giorni concede l'etichetta e informa la Commissione Europea. Il tempo massimo per ottenere il contratto d'uso del marchio

è dunque 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

I Soggetti coinvolti

- Il richiedente (produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio) al fine di ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel, interagisce con i seguenti soggetti: il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, APAT e i laboratori accreditati
- Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit rappresenta l'Organismo Competente per la gestione del marchio Comunitario in Italia. Tale Comitato è costituito da 14 membri nominati dal Ministero dell'Ambiente, Ministero Industria, Ministero della Sanità e Ministero del Tesoro.
- APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Servizi Tecnici) svolge la funzione di supporto tecnico al Comitato per la concessione del marchio. Il DM 413/95 affida all'APAT una serie di compiti quali l'istruttoria e la valutazione delle domande per l'assegnazione dell'Ecolabel, la promozione del marchio, la partecipazione ai gruppi di lavoro della Commissione Europea per lo sviluppo e la revisione di nuovi criteri. In particolare APAT fornisce le informazioni necessarie alle aziende nella fase di predisposizione della domanda di concessione del marchio Ecolabel e nella fase di gestione del marchio stesso.

Ulteriori informazioni

Il marchio Ecolabel incoraggia i fabbricanti a progettare prodotti "amici" dell'ambiente e dà ai consumatori la possibilità di fare scelte ambientalmente consapevoli e affidabili nei loro acquisti.

I prodotti che possono fregiarsi con l'Ecolabel Europeo, rappresentato da una margherita sono beni di largo consumo che hanno superato i criteri di selezione prefissati dalla Commissione Europea, volti a premiare l'eccellenza ambientale e prestazionale dei prodotti.

La concessione del marchio è basata su un sistema multicriterio, caratteristico delle etichette di Tipo I (ISO 14024), applicato ai prodotti divisi per gruppi. I criteri ecologici di ciascun gruppo di prodotti sono definiti usando un approccio "dalla culla alla tomba" (LCA - valutazione del ciclo di vita) che rileva gli impatti dei prodotti sull'ambiente durante tutte le fasi del loro ciclo di vita, iniziando dall'estrazione delle materie prime, dove vengono considerati aspetti volti a qualificare e selezionare i fornitori, passando attraverso i processi di lavorazione, dove sono gli impatti dell'azienda produttrice ad essere controllati, alla distribuzione (incluso l'imballaggio) ed utilizzo, fino allo smaltimento del prodotto a fine vita.

Gli studi LCA alla base dei criteri si focalizzano su aspetti quali il consumo di energia, l'inquinamento delle acque e dell'aria, la produzione di rifiuti, il risparmio di risorse naturali, la sicurezza ambientale e la protezione dei suoli.

Per ottenere l'Ecolabel ai parametri ambientali si aggiungono i criteri di idoneità all'uso, utili a qualificare il prodotto anche dal punto di vista della prestazione, per superare il luogo comune che considera i prodotti ecologici come prodotti di scarsa qualità.

Una volta che i criteri adottati da una maggioranza qualificata di Stati membri e dalla Commissione Europea, restano validi fino a quando, a seguito di un riesame della Commissione, non si ritiene di effettuare una revisione che potrebbe renderli più restrittivi, in relazione al mercato e ai progressi scientifici e tecnologici, sempre al fine di migliorare le prestazioni ambientali del prodotto etichettato e di mantenere la selettività del marchio.

Eco-test per le strutture ricettive

La Commissione Europea Direzione Generale Ambiente mette a disposizione delle strutture ricettive un test per valutare il livello della prestazione ambientale, indicando cosa è già compreso nel servizio:

Energia

- efficienza energetica delle attrezzature elettriche
- elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili
- adeguamento isolamento termico
- sistemi di spegnimento automatico (luce, riscaldamento,...)
- raccolta dei dati sul consumo energetico

Acqua

- risparmio idrico per rubinetti e docce
- risparmio idrico per lavastoviglie, lavatrici, WC, ecc
- cambio flessibile degli asciugamani e delle lenzuola
- adeguato trattamento delle acque di scarico

Formazione del personale su:

- temi ambientali
- corretto dosaggio di detersivi e sostanze pulenti
- efficace gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia
- mantenimento e manutenzione delle attrezzature

Informazione agli ospiti su:

- impegno per l'ambiente della struttura e misure realizzate
- caratteristiche dell'ambiente circostante la struttura
- modalità per il risparmio idrico ed energetico
- come separare i rifiuti
- come utilizzare i mezzi trasporto pubblici

Eco-acquisti

- efficiente attrezzatura idrica ed energetica
- prodotti con certificazione Ecolabel
- bottiglie riutilizzabili
- non uso di prodotti usa e getta come bottiglie, toletteria, tazze, piatti, posate

Sostanze chimiche pericolose

- uso di pitture e vernici per interni e detersivi con certificazione Ecolabel
- adeguato uso di sostanze chimiche
- raccolta dei dati sul consumo di sostanze chimiche

Rifiuti

- raccolta differenziata dei rifiuti
- adeguato smaltimento dei rifiuti
- non uso di prodotti pericolosi usa e getta
- raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi

Altro

- aree non fumatori
- architettura bioclimatica
- alimenti biologici e prodotti tipici locali
- uso di energia fotovoltaica ed eolica
- pompe di calore, teleriscaldamento, recupero di calore
- uso di acqua piovana e di acqua riciclata
- EMAS oppure ISO 14001

Valutazione

- Fino a 9 punti

Nessun Ecolabel Europeo in vista. Dovresti adottare migliori pratiche seguendo, con maggiore informazione, i criteri previsti per l'Ecolabel europeo

- Da 10 a 20 punti

Sei sulla buona strada per ottenere l'Ecolabel europeo. Richiedi la lista e le informazioni sugli 84 criteri obbligatori ed opzionali.

- Da 21 a 30 punti

L'Ecolabel europeo sembra essere il giusto strumento per mostrare ai tuoi ospiti la tua prestazione ambientale. Chiama il tuo organismo competente per ricevere la lista dei criteri e l'informazione sulle procedure necessarie per l'ottenimento del marchio.

3. Finalità dei criteri

Elenco dei criteri obbligatori e facoltativi da rispettare per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica ai sensi della Decisione della Commissione del 14 aprile 2003

I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In particolare, il loro obiettivo è di:

- limitare il consumo energetico,
- limitare il consumo idrico,
- limitare la produzione di rifiuti,
- favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l'ambiente,
- promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti

equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc. Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

4. Criteri obbligatori

Tutti i criteri elencati in questo capitolo devono essere rispettati.

ENERGIA

1. Energia elettrica da fonti rinnovabili

Almeno il 22% dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità¹.

Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l'indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

2. Carbone e oli combustibili pesanti

Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2% ed il carbone non devo-

no essere utilizzati quali fonti di energia. Questo criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

3. Energia elettrica per riscaldamento

Almeno il 22% dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle stanze e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come indicato nella direttiva 2001/77/CE. Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.

4. Rendimento delle caldaie

Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90%, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove cal-

¹ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33

daie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi² o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti.

Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.

Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento.

A norma della direttiva 92/41/CEE il rendimento utile, espresso in percento, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.

L'articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, bio-

gas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

5. Impianto di condizionamento

Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico³ o un'efficienza energetica analoga.

Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

6. Isolamento delle finestre

Tutte le finestre delle stanze devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in base alle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un'autodichiarazione, se suffi-

ciente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.

7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento

Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione.

Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).

8. Spegnimento delle luci

Se nella stanza non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate.

9. Efficienza energetica delle lampadine

a) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno il 60% di tutte le lampadine instal-

late nella struttura ricettiva deve presentare un'efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico⁴. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l'80% delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle lettere a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

10. Dispositivo di controllo a tempo delle saune

Tutte le cabine per la sauna devono disporre di un dispositivo di controllo a tempo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

² GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17

³ GU L 86 del 3.4.2002

⁴ GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1

ACQUA

11. Approvvigionamento idrico

La struttura ricettiva deve dichiarare all'autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l'utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.

Questo criterio è applicabile solo se la struttura ricettiva non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibile), all'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.

12. Flusso di acqua da rubinetti e docce

Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta il criterio e l'eventuale documentazione necessaria.

13. Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette

Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico. *Valutazione e verifica:* il richiedente deve

presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

14. Cestini per rifiuti nelle toilette

Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

15. Risciacquo degli orinatoi

Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico o manuale tale da consentire il risciacquo simultaneo di non più di 5 orinatoi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

16. Perdite

Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale della eventuale presenza di perdite.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un'opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

17. Cambio di asciugamani e lenzuola

Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva,

che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categorie più basse e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

18. Annaffiatura di piante e giardini

In genere, le piante e i giardini devono essere annaffiati prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

19. Trattamento delle acque reflue

Tutte le acque reflue devono essere trattate.

Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso.

20. Piano sulle acque reflue

La struttura ricettiva deve richiedere all'amministrazione locale il piano sulle ac-

que reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo.

DETERSIVI E DISINFETTANTI

21. Disinfettanti

I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

22. Formazione del personale riguardo all'uso di detersivi e disinfettanti

Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sull'imballaggio dei prodotti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

RIFIUTI

23. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali appli-

cabili. Nelle stanze devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili.

24. Rifiuti pericolosi

Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi⁵ (1), e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le batterie, i prodotti farmaceutici.

Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dalla struttura ricettiva, indicando le modalità di gestione,

separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell'autorità locale.

25. Raccolta differenziata dei rifiuti

Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.

La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all'interno della struttura ricettiva, e/o gli eventuali contratti con imprese private.

Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.

26. Trasporto dei rifiuti

Se le autorità locali incaricate della gestio-

ne dei rifiuti non procedono alla raccolta presso la struttura ricettiva o nelle sue vicinanze, quest'ultima deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

27. Prodotti «usa e getta»

Se non richiesto dalla legge, nelle stanze e nei ristoranti non devono essere utilizzati i seguenti prodotti «usa e getta»:

- prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.),
- tazze, piatti e posate.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

ALTRI SERVIZI

28. Divieto di fumare nei locali comuni

Nei locali comuni deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

29. Trasporti pubblici

Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se

non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.

GESTIONE GENERALE

I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità ai criteri obbligatori di gestione è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

30. Manutenzione e riparazioni generali

Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di ricettività turistica devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

Di tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore della struttura deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.

⁵ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3

31. Manutenzione e riparazione delle caldaie

a) La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie vengono effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

b) I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all'anno.

Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.

32. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d'azione

La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.

Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei crite-

ri facoltativi. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

33. Formazione del personale

La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o attraverso manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.

34. Informazioni agli ospiti

La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze,

sulla politica ambientale che applica, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell'UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all'arrivo e devono essere ben visibili, in particolare nelle stanze, avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti.

35. Dati sul consumo di energia e di acqua

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sull'energia consumata per il riscaldamento (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m² di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente.

36. Altri dati da rilevare

La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (in grammi di sostanza secca) e sul volume di rifiuti prodotto (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m² di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali della struttura.

37. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

- sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico
- sono state adottate misure per ridurre i rifiuti
- miglioramento generale dell'ambiente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dei supporti utilizzati per l'etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

5. Criteri facoltativi

Punteggi richiesti

Come indicato nel titolo di ciascun criterio di questa sezione, a tutti i criteri facoltativi viene assegnato un punteggio. Il numero di criteri rispettati deve corrispondere ad un totale di 16,5 punti.

Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei tre servizi supplementari indicati di seguito e offerti nell'ambito della gestione o della proprietà del servizio di ricettività turistica: servizi di ristorazione, attività di fitness e spazi verdi.

I servizi di ristorazione comprendono il servizio di prima colazione. Le attività di fitness includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Gli spazi verdi comprendono parchi e giardini accessibili agli ospiti.

ENERGIA

38. Generazione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico o di generazione di energia elettrica dall'energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20% del consumo annuo complessivo di elettricità.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.

39. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

Almeno il 50% dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento delle stanze e l'acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50% di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

40. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

41. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

42. Teleriscaldamento (1 punto)

La struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

43. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento della struttura ricettiva devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

44. Pompe di calore (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

45. Recupero del calore (2 punti)

La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui

sistemi di recupero del calore.

46. Termoregolazione (1,5 punti)

La temperatura in ogni stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

47. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

Gli edifici devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull'isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.

48. Impianto di condizionamento dell'aria (1,5 punti)

L'impianto di condizionamento deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico⁶ o un'efficienza energetica analoga.

Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o ac-

⁶ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26

qua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

49. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento (1 punto)

Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento quando le finestre sono aperte.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

50. Architettura bioclimatica (2 punti)

La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.

51. Frigoriferi (1 punto), **lavastoviglie** (1 punto), **lavatrici** (1 punto) e **apparecchiature da ufficio**

(1 punto) a basso consumo energetico

a) (1 punto): Tutti gli elettrodomestici devono avere un'efficienza di classe A ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda

da l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni⁷; tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

b) (1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico⁸.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

c) (1 punto): Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso

domestico⁹.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

NB: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

d) (1 punto): Almeno l'80% delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio¹⁰.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta «Energy Star» e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

I frigoriferi delle cucine devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

53. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze degli ospiti (1 punto)

L'80% delle stanze deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

54. Spegnimento automatico delle luci esterne (1 punto)

Le luci esterne non necessarie devono spegnersi automaticamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

ACQUA

55. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e **di acqua riciclata** (1,5 punti)

a) (1,5 punti): L'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

b) (1,5 punti): L'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

⁷ GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1

⁸ GU L 185 del 7.8.1997, pag. 1

⁹ GU L 136 del 7.5.1995, pag. 1

¹⁰ GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

56. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5 litri/minuto.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

57. Scarico dei WC (1,5 punti)

Almeno l'80% dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

58. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come W(misurato)) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

W (misurato) = $(0,625 \times S) + 9,25$

dove:

W (misurato) = consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale

S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

59. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva o dal fornitore dei servizi di lavanderia devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60°C

24.4.2003 L 102/93 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. La struttura ricettiva deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

60. Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti (1 punto)

Per almeno l'80% dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e veloce-

mente la temperatura e il flusso dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

61. Timer per docce (1 punto)

Le docce delle cucine o esterne devono essere munite di un sistema di arresto automatico del flusso d'acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

62. Detersivi (fino a 4 punti)

Almeno l'80% in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

63. Pitture e vernici per interni (1 punto)

Almeno il 50% delle opere di tinteggiatura interna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni

munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

64. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)

Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.

65. Pulizia meccanica (1 punto)

La struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.

66. Giardini e orti biologici (1 punto)

Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o secondo i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico

di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derivate alimentari¹¹, e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai programmi biologici nazionali riconosciuti. *Valutazione e verifica*: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

24.4.2003 L 102/94 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT.

RIFIUTI

67. Compostaggio (2 punti)

Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata). *Valutazione e verifica*: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

68. Bibite in lattina «usa e getta»

(2 punti)

Eccetto dove richiesto dalla legge, le bibite in lattina «usa e getta» non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva.

Valutazione e verifica: il richiedente deve

presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

69. Confezioni per la prima colazione

(2 punti)

Eccetto dove richiesto dalla legge, le confezioni monoporzionamento per la prima colazione non devono essere utilizzate.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

70. Smaltimento di grassi/oli (2 punti)

Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

71. Tessuti e mobili usati (2 punti)

I mobili, i tessuti e altri materiali usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

ALTRI SERVIZI

72. Comunicazione ed educazione ambientale (1,5 punti)

La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

73. Divieto di fumare nelle stanze

(1 punto)

In almeno il 50% delle stanze non deve essere consentito fumare.

Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di stanze disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

74. Biciclette (1 punto)

Gli ospiti devono poter disporre di biciclette.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

75. Bottiglie riutilizzabili (2 punti)

Nella struttura ricettiva almeno una delle seguenti bevande deve essere offerta in bottiglie riutilizzabili: bevande non alcoliche, acqua e birra.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa

va adeguata del fornitore delle bottiglie.

76. Prodotti di carta (fino a 2 punti)

Almeno il 50% della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

77. Beni durevoli (fino a 3 punti)

Almeno il 10% dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nella struttura ricettiva deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

78. Alimenti biologici (1 punto)

Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991.

¹¹ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

79. Prodotti alimentari locali (1 punto)

Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

GESTIONE GENERALE

80. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1,5 punti) della struttura ricettiva

La struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

81. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione

in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

82. Questionario ambientale (1 punto)

La struttura ricettiva deve distribuire agli ospiti un questionario che consenta loro di esprimere un parere sugli aspetti ambientali della struttura.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una copia del questionario e indicare le modalità di distribuzione e raccolta del questionario, oltre che le modalità seguite per tener conto delle risposte.

83. Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto)

Presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

84. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): La direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni per migliorare le prestazioni ambientali della struttura, che non rientrino in alcuno dei criteri (obbligatori o facoltativi) già illustrati. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve

presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

Oppure

b) Marchio di qualità ecologica (3 punti):

Alla struttura ricettiva deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I nazionale o regionale.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.

6. Certificazione di responsabilità sociale SA8000

Le imprese turistiche possono anche ottenere la certificazione di responsabilità sociale SA8000: si tratta di una norma internazionale che ha lo scopo di migliorare le condizioni lavorative a livello mondiale. Prima norma verificabile sui diritti dei lavoratori, SA8000 fornisce definizioni e parametri per assicurare conformità a diritti universali. Quando un'azienda ha implementato i necessari miglioramenti, ad essa viene fornito un certificato che attesta la conformità a SA8000. Il certificato assicura una buona prassi ai consumatori, agli acquirenti e alle altre aziende.

La certificazione SA8000 può applicarsi alle aziende, ai fornitori e ai sub-fornitori.

La missione di SA8000 è il miglioramento delle condizioni di lavoro in tutti i paesi del mondo.

SA8000 è una norma internazionale, basata sui principi delle undici Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La norma può essere applicata sia nei Paesi in via di sviluppo che nei Paesi industrializzati, da aziende di piccole e di grandi dimensioni.

Le aziende che adottano SA8000 riconoscono che una effettiva aderenza a questa norma apporta un miglioramento all'immagine dell'azienda e alla sua reputazione. In particolare, ne derivano i seguenti benefici: miglioramento delle relazioni con fornitori e contraenti; maggiore informazione e quindi aumento della credibilità nei confronti dei consumatori; miglioramento della gestione della catena dei fornitori, maggiore sicurezza per l'azienda, i suoi investitori e clienti.

Il sistema di verifica SA8000 riguarda l'analisi dei seguenti aspetti:

- lavoro infantile
- lavoro forzato
- salute e sicurezza
- libertà di associazione
- diritto alla contrattazione collettiva
- discriminazioni
- misure disciplinari
- orario di lavoro, retribuzione
- sistemi di gestione.

Per maggiori informazioni sulla certificazione di responsabilità sociale SA8000 ed in particolare sulle opportunità di finanziamento consultare il sito:

www.fabricaethica.it/sviluppo/intro.html

7. Opportunità per le imprese che intendono certificarsi

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del 18 giugno 2004, sarà pubblicato il bando "DOCUP 2000-2006 - ASSE I Sviluppo e rafforzamento delle imprese" azione 1.4.2 A) "Aiuti per la qualificazione dei servizi turistici". Con questa iniziativa la Regione Toscana, attraverso l'ARPAT, intende sostenere le piccole e medie imprese, che hanno necessità di usufruire di servizi esterni e consulenze per l'acquisizione di conoscenze e informazioni sullo sfruttamento delle nuove tecnologie e su potenziali sbocchi di mercato.

I contributi sono finalizzati ad un aiuto diretto alle imprese per l'acquisizione di:

- a) consulenze in materia ambientale per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa attraverso l'adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme) e l'ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
- b) consulenze per l'ottenimento della certificazione della responsabilità sociale S.A. 8000 (Social Accountability);
- c) consulenze per l'ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel secondo la decisione comunitaria 2003/287/CE,

Possono far domanda di contributo: le piccole e medie imprese esercenti quale attività prevalente una delle attività turistiche ricettive previste dalla L.R. 23/03/2000 n. 42 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" Titolo II o essere imprese che gestiscono le strutture

complementari al turismo individuate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 349 del 2/4/2001, con sede operativa o unità locale nelle aree Obiettivo 2 o in phasing out (aree in regime transitorio).

Tipologia dell'investimento: l'investimento ammissibile non può essere superiore ad un importo massimo così definito in base all'oggetto dell'intervento: - certificazione ISO 14001 euro 20.000; - registrazione EMAS euro 20.000; - certificazione SA 8000 euro 10.000; - marchio Ecolabel euro 15.000.

Nel caso si realizzi un intervento che comprenda più attività, l'importo massimo ammissibile sarà determinato dalla somma dell'investimento massimo previsto per ciascuna attività, ridotto di un 10% per ciascuna attività successiva alla prima.

Tipologia del contributo: la sovvenzione è commisurata al 50% della spesa globale prevista e dichiarata ammissibile.

Spese ammissibili: le spese sovvenzionabili sono esclusivamente quelle relative a consulenze e servizi esterni e non devono essere connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Le spese devono essere relative ad attività progettuali avviate dopo la presentazione della domanda di contributo.

Periodo di validità: per l'anno 2004 le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 parte terza del 18 giugno 2004.

Per le annualità 2005 e 2006, salvo esaurimento risorse, le aziende ubicate nelle aree obiettivo 2, potranno presentare domanda dal 18 gennaio al 28 febbraio.

Per l'annualità 2005, salvo esaurimento risorse, le aziende ubicate nelle aree a sostegno transitorio, potranno presentare domanda dal 18 gennaio al 28 febbraio.

Presentazione delle domande: le domande devono essere inviate, nei termini indicati dal bando, alla Direzione Generale di

ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - Area Progetti Comunitari, SUAP e procedure integrate
Via Nicola Porpora, 22 - 50144 Firenze.

Il bando è anche disponibile sul sito www.docup.toscana.it

Per saperne di più: contattare ARPAT, Area progetti comunitari, SUAP e Procedure integrate: 055 3206370 - 055 3206481.

Il sistema delle Certificazioni

Uno strumento per qualificare l'impresa turistica

© 2004 Agenzia di promozione economica della Toscana

Questa pubblicazione fa parte di una collana di strumenti informativi relativa al protocollo "Benvenuti in Toscana" coordinato da:

Regione Toscana

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e Attività Terziarie
Settore Politiche di Sviluppo e promozione del turismo
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Tel. ++39 055 4383986 / ++39 055 4383514
www.rete.toscana.it/sett/turismo/
benvenutiintoscana@regione.toscana.it

Coordinamento editoriale:

Toscana Promozione
Agenzia di promozione economica della Toscana
Villa Fabbricotti
Via Vittorio Emanuele II, 62 - 50134 Firenze - Italy
Tel. ++39 055 462801
www.toscanapromozione.it

Progetto editoriale:

Centro Studi Turistici
Via Piemonte, 7 - 50145 Firenze - Italy
Tel. ++39 055 3438733 / ++39 055 3438726
www.cstfirenze.it

Testi: ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Via Porpora, 22 - 50144 Firenze - Italy
Tel. ++39 055 32061 / ++39 055 3206411 / ++39 055 3206370
Fax ++39 055 3206324
www.arpat.toscana.it

Progetto grafico: Francesco Galli

Stampa: Imprima Unigraf - Firenze

Finito di stampare: giugno 2004

Distribuzione gratuita
